

# **COMUNE DI VENAUS**

**PROVINCIA DI TORINO**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

Approvato con deliberazione di C.C. n°31 del 6/12/2007

## Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente e del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

Il regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.), istituita – a norma dell'art.48, comma 10 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, come modificato dall'art.1, comma 10 della Legge 16 giugno 1998, n. 191 – dall'art.1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art.12 della Legge 13 maggio 1999, n.133, dall'art.6, comma 12 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 1 commi 142, 143 e 144 della Legge 27.12.2006, n° 296.

Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

## Art.2 Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa a favore del Comune di Venaus, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

## Art.3 Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Venaus, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## Art.4 Criteri di calcolo dell'addizionale

L'addizionale è calcolata sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5  
Determinazione dell'aliquota

A decorrere dall'anno 2008 l'aliquota è fissata nella misura di 0,5 (zero virgola cinque) per cento e diverrà efficace con la pubblicazione del presente regolamento sul sito informatico di cui al decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 maggio 2002.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata, nel rispetto della normativa vigente al momento; tale variazione, per produrre i propri effetti, dovrà essere pubblicata sul sopra citato sito informatico e con le medesime modalità.

Art. 6  
Efficacia

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il **1° gennaio 2008**.